



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 settembre 2016  
(OR. en)

12420/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0277 (NLE)**

---

---

**FISC 137**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 settembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 598 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 598 final.

---

All.: COM(2016) 598 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 19.9.2016  
COM(2016) 598 final

2016/0277 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

## RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di tale direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 30 marzo 2016 la Repubblica italiana ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga relativa al diritto di detrarre l'IVA di cui sono gravate alcune tipologie di mezzi di trasporto. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 22 giugno 2016, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana. Con lettera del 23 giugno 2016 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva IVA stabiliscono che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti effettuati a fini di sue operazioni soggette ad imposta. Contemporaneamente, l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), dispone che l'utilizzazione per uso privato di un bene destinato all'impresa è assimilata a prestazioni di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto a una detrazione totale o parziale dell'IVA. Di conseguenza, il sistema assicura che il consumo finale sia tassato qualora l'IVA sugli acquisti corrispondenti sia stata inizialmente dedotta.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, risulta talvolta difficile e oneroso per il soggetto passivo identificare e registrare la divisione tra uso aziendale e privato, e per l'amministrazione fiscale controllare tale distinzione nella pratica. La situazione non cambierebbe anche qualora l'Italia intendesse avvalersi della facoltà, prevista all'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA, di limitare la detrazione sulle spese per le autovetture aziendali alla parte di loro uso effettivo ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. Inoltre, considerato l'elevato numero di autoveicoli ad uso misto, l'evasione fiscale potrebbe assumere dimensioni considerevoli.

Al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA e di combattere l'evasione fiscale, nel 2007 la Repubblica italiana ha chiesto e ottenuto dal Consiglio una deroga individuale che permette, fino al 31 dicembre 2010, di limitare obbligatoriamente al 40% il diritto a detrazione sull'acquisto di veicoli stradali a motore (ad eccezione di trattori agricoli o forestali), normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 chilogrammi e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto<sup>1</sup>. Tuttavia è necessario sottolineare che talune categorie di veicoli sono state esplicitamente escluse da tale restrizione, ad esempio i veicoli che formano parte dei beni strumentali, quelli utilizzati a fini di formazione da una scuola guida oppure destinati a noleggio o leasing, o usati da rappresentanti di commercio e come taxi.

---

<sup>1</sup> Decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica Italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33).

Contemporaneamente, le imprese sarebbero sollevate dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato. Tale decisione è stata prorogata dalla decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio<sup>2</sup> fino al 31 dicembre 2013 e dalla decisione di esecuzione 2013/679/UE del Consiglio<sup>3</sup> fino al 31 dicembre 2016.

Conformemente all'articolo 6 della decisione summenzionata, la Repubblica italiana ha presentato una relazione di applicazione della stessa, comprendente una revisione della restrizione percentuale applicata.

Dalle informazioni fornite nella relazione sembra che, considerando in particolare l'elevato numero di piccole imprese operanti in Italia (il 99% o 5,2 milioni di soggetti passivi vanno considerati microentità, consistenti essenzialmente in singoli individui o individui con un unico dipendente), il limite del 40% corrisponda ancora alla situazione attuale e sia quindi adeguato.

Eventuali proroghe dovrebbero tuttavia avere durata limitata in modo da valutare se le condizioni su cui si basa la deroga sono ancora valide. Si propone pertanto di estendere la deroga fino alla fine del 2019 e di invitare la Repubblica italiana a presentare una nuova relazione qualora intenda chiedere un'ulteriore proroga al di là di tale data.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione in relazione ai veicoli a motore.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione<sup>4</sup>, tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

## 2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

---

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio, del 29 novembre 2010, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 45).

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione 2013/679/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 37).

<sup>4</sup> COM (2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21. 5. 2014, pag. 3).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale e semplificare la riscossione dell'IVA in un settore specifico.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata ad un singolo Stato membro.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dall'Italia e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è volta a contrastare l'evasione dell'IVA e a semplificare la relativa procedura di imposizione e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni in quanto riduce in maniera significativa l'onere amministrativo. La soluzione è stata ritenuta dall'Italia una misura adeguata ed è comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

Obiettivo della proposta è autorizzare l'Italia a continuare a limitare il diritto alla detrazione per taluni veicoli e spese connesse per il periodo 2017-2019, diritto già concesso fino al 2016

con la decisione 2007/441. A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1553/89, l'Italia calcola una "compensazione per le autovetture e spese connesse" corrispondente e dovrebbe pertanto continuare a farlo fino al 2019.

## **5. ALTRI ELEMENTI**

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto e un termine automatico fissato al 31 dicembre 2019.

Qualora l'Italia ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2019, una nuova relazione di valutazione dovrebbe essere presentata alla Commissione congiuntamente alla domanda di proroga entro il 1° aprile 2019.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>5</sup>, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/441/CE del Consiglio<sup>6</sup> autorizza l'Italia a limitare al 40% il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali. Tale decisione stabilisce altresì che l'uso a fini privati dei veicoli ai quali è stata applicata la limitazione del diritto a detrazione in conformità della decisione stessa non era assimilabile a una prestazione di servizi a titolo oneroso. La decisione 2007/441/CE contiene inoltre definizioni relative ai veicoli e alle spese che rientrano nell'ambito della decisione stessa e un elenco di veicoli che sono esplicitamente esclusi da tale ambito. La decisione 2007/441/CE è stata modificata dalla decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio<sup>7</sup> e successivamente dalla decisione di esecuzione 2013/679/UE del Consiglio<sup>8</sup>, che fissa la data di scadenza al 31 dicembre 2016.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2016 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, al fine di continuare a limitare il

---

<sup>5</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>6</sup> Decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33).

<sup>7</sup> Decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio, del 29 novembre 2010, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 45).

<sup>8</sup> Decisione di esecuzione 2013/679/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 37).

diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.

- (3) Conformemente all'articolo 6 della decisione modificata 2007/441/CE del Consiglio, l'Italia ha presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione della stessa, comprendente un riesame della restrizione percentuale applicata. Le informazioni fornite dall'Italia confermano che la limitazione al 40% del diritto a detrazione continua a corrispondere alla situazione attuale per quanto riguarda il rapporto tra utilizzo professionale e non professionale dei veicoli interessati. Pertanto è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2019.
- (4) Con lettera del 22 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera datata 23 giugno 2016 la Commissione ha comunicato all'Italia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) Nel caso in cui l'Italia dovesse chiedere un'ulteriore proroga oltre il 2019, la richiesta, unitamente a una relazione, dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2019.
- (6) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/441/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Nella decisione 2007/441/CE gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

#### *“Articolo 6*

Qualsiasi richiesta di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2019.

Le eventuali richieste di proroga di tali misure sono corredate di una relazione comprendente un riesame della restrizione percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.»;

#### *Articolo 7*

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2019.”.

#### *Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.



Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*